

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

Doc. IV-ter
n. 6-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE PETERLINI)

SULLA

RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ
AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE,
NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO CIVILE

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

LAMBERTO DINI

procedimento civile n. 53749/03 R.G pendente presso il Tribunale di Roma – I sezione civile

**Trasmessa dal Tribunale Ordinario di Roma
il 14 dicembre 2004**

Comunicata alla Presidenza il 26 gennaio 2005

ONOREVOLI SENATORI. – In data 14 dicembre 2004 il Tribunale Ordinario di Roma ha trasmesso al Senato copia degli atti relativi al procedimento civile n. 53749/03 R.G. a carico del senatore Lamberto Dini affinché si accerti se il fatto oggetto del procedimento civile *de quo* integri o meno l'ipotesi di espressione di opinioni insindacabili a norma dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, in quanto opinioni connesse all'esercizio delle funzioni svolte da parte di un membro del Parlamento.

La richiesta del giudice istruttore Anna Maria Pagliari è che il Senato si pronunci in ordine all'insindacabilità di opinioni espresse dal senatore Lamberto Dini ed oggetto di atto di citazione per risarcimento dei danni. Il senatore Lamberto Dini è stato citato, con atto del 23 giugno 2003, dai giornalisti Giuseppe D'Avanzo e Carlo Bonini, che si assumono lesi da dichiarazioni rese il 17 maggio 2003 dal senatore in questione: nel corso della trasmissione televisiva «Terra», sulla rete «Canale 5», sarebbe stata in tal modo denigrata la campagna di informazione condotta dai due giornalisti sul quotidiano «La Repubblica» in merito al caso Telekom-Serbia.

In particolare sono citate le seguenti frasi del senatore: «Queste cose, quando nascono, ci sono sempre dietro servizi di informazione. Come mai Bonini e D'Avanzo hanno fatto tutta quella cosa? Hanno ricevuto un documento da, sicuramente da servizi di informazione stranieri (...) Perché non si inventano, non sono così bravi che possono loro fare tutte queste cose. Agiscono su documenti che hanno ricevuto. (...) Basta così, che dimostrino che non è così, che si sono ricostruiti tutte quelle cose partendo da zero (...) Ma, insomma, non siamo mica sciocchi

a quel punto da credere a queste cose (...) Stessa cosa con il signor Marini, vogliamo sapere chi è il mandante».

L'atto di citazione lamenta che dalle parole del senatore Dini discende una gravissima lesione all'identità professionale, all'onore, all'immagine ed alla reputazione dei due giornalisti; esso prosegue, però, evidenziando due ulteriori elementi, che andrebbero ad ulteriore sostegno dell'intenzionalità e della falsità dell'offesa. Da un lato l'intervistatrice (Maddalena Labricciosa) non avrebbe in alcun modo sollecitato il senatore a parlare di loro (il che spiega la mancata citazione in solido della stessa e della sua testata); dall'altro lato nell'atto di citazione si ricorda che il convenuto Dini aveva già duramente attaccato gli odierni attori il 28 febbraio 2001, affermando che «non è il lavoro di immaginazione dei due nostri pur eccellenti giornalisti, che hanno ricevuto i pezzi di carta da qualche parte, perché nessun giornalista può pensare di ricomporre una vicenda così delicata e complessa, ma quando mai... Probabilmente questa inchiesta è nata in opposizione alla nostra politica nei Balcani che non era apprezzata dai manovali della CIA che operano a Roma e di cui abbiamo nomi e cognomi».

Da questa precedente dichiarazione gli attori affermano di essersi sentiti ugualmente lesi, attesa l'evidente «diffamatorietà delle suddette espressioni». Nella citazione si rivela solo indirettamente che questa prima dichiarazione era stata resa dinanzi al Parlamento, ma per confutare ogni possibile collegamento ad essa della seconda dichiarazione; la scelta di soprassedere alla preannunciata azione risarcitoria, all'epoca, fu assunta a seguito di pubbliche dichiarazioni rese dal dipartimento di Stato e dal Ministro degli

esteri, ma «senza con ciò rinunciare alla tutela» dei diritti dei due giornalisti.

Alla citazione – che richiede la condanna a 500.000 euro di danni non patrimoniali a favore di ciascun attore, nonché la pubblicazione della sentenza su quotidiani e siti Internet e televisivi di grande diffusione – il convenuto Dini ha replicato da un lato spiegando domanda riconvenzionale (per i danni arrecatigli dalla campagna di informazione in questione), dall'altro lato contestando parte della ricostruzione dei fatti. Infine, il senatore Dini ha invocato l'insindacabilità di cui all'articolo 68 della Costituzione, rivendicando la riconducibilità delle dichiarazioni rese nell'intervista televisiva a quelle affermate due anni prima dinanzi alla Commissione affari esteri del Senato. Si tratta, con tutta evidenza, delle medesime dichiarazioni che gli attori avevano menzionato come anaffetto della vicenda: a loro modo di vedere, però, «la circostanza che lo stesso Dini – quale ministro degli esteri – abbia "preso atto" della formale smentita della CIA alle proprie dichiarazioni, ha eliminato in radice ogni possibile collegamento con la carica istituzionale ricoperta»; invece, per il convenuto, «nelle successive occasioni in cui è tornato a parlare della vicenda *Telekom* – come nell'ipotesi delle dichiarazioni rilasciate a "Canale 5" – egli non ha fatto altro che ribadire le valutazioni e le posizioni da lui già ufficialmente espresse nelle sedi istituzionali».

Nella comparsa del 10 marzo 2004 la difesa del senatore Dini ha ulteriormente specificato che «in occasione dell'intervista rilasciata a "Canale 5", l'on. Dini non ha fatto altro che ribadire la posizione e le valutazioni già ufficialmente espresse nelle sedi istituzionali (è sufficiente confrontare il testo delle relative trascrizioni per verificare la "corrispondenza di contenuti" e, finanche, terminologica delle relative dichiarazioni) e, pertanto, non potrà essere in ogni caso condannato – ove pure mai, per il resto, ne ricorressero gli estremi – per espressioni pale-

semente insindacabili ai sensi dell'art. 68 Cost.». A tale configurazione gli attori, nelle note autorizzate in replica del 10 ottobre 2004, obiettano sostenendo che invocare l'insindacabilità è contraddittorio con i dinieghi (contenuti nella memoria di costituzione del senatore Dini) in ordine alla riferibilità dei fatti ai due giornalisti.

* * *

Il Presidente del Senato ha deferito la questione alla Giunta in data 12 gennaio 2005 e l'ha annunciata in Assemblea il 18 gennaio 2005.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 19 gennaio 2005, ascoltando il senatore Dini, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato nella seduta medesima.

In tale circostanza il senatore Dini ha dichiarato di essere rimasto sorpreso dalla citazione dei due giornalisti che, se erano stati diffamati, lo erano stati il 28 febbraio 2001 in Parlamento e non il 17 maggio 2003 in occasione della mera ripetizione di quelle dichiarazioni in una trasmissione televisiva. Già va considerato anomalo il fatto che la campagna di stampa del quotidiano «La Repubblica» sui presunti avalli dati dal Governo alla Telecom nei suoi rapporti con i serbi sia stata messa in campo a quasi quattro anni dai fatti: essa infatti data febbraio 2001, quando l'acquisto delle azioni della *Telekom-Serbia* rimonta al 1997. Inoltre, questo modo di fare giornalismo d'inchiesta, pieno di insinuazioni nei confronti della Farnesina e del Governo tutto, attingeva ad un rapporto del 1999 che sarebbe stato redatto da elementi della residenza romana della CIA e che svolgeva considerazioni in ordine all'affare *Telekom-Serbia*: benché la posizione italiana sia rimasta perfettamente collimante con quella della NATO, all'interno della maggioranza di Governo furono espresse sensibilità anche di tipo pacifista durante la campagna di bombardamenti aerei

nella ex-Jugoslavia e, probabilmente, qualcuno intese colpire il Ministro degli affari esteri per questa situazione. Che la dirigenza di vertice degli Stati Uniti d'America fosse totalmente estranea a questa manovra fu poi confermato dal Segretario di Stato Albright, che attestò in successiva conversazione con il ministro Dini anche l'irreprensibilità della posizione italiana sul Kosovo.

Mai il senatore Dini ritenne lesivo della professionalità dei due giornalisti autori della campagna informativa de «La Repubblica» alludere al fatto che la stampa talvolta si vale anche di fonti non pubbliche, per la redazione dei suoi articoli: non è affatto deprecabile rivolgersi, per esigenze informative, a fonti segrete, e gli stessi Bonini e D'Avanzo lo ammettono in un articolo del 24 febbraio 2004 sul loro giornale (dichiarando, in riferimento al terrorismo, che una risposta ai quesiti che si pone l'opinione pubblica può derivare solo dalla raccolta dei dispacci trasmessi al Viminale dal SISMI e dal SISDE, contenuti in fonogrammi riservatissimi). Neppure le modalità dell'intervista rilasciata nel 2003 possono dar luogo a doglianze: le domande dell'intervistatrice erano insistentemente riferite all'indagine condotta dai due giornalisti sul ruolo del Governo nell'acquisizione azionaria serba; il contenuto fu strettamente riprodotto di quanto già detto in Parlamento, quando i due giornalisti - di cui aveva attestato la bravura professionale - non avevano ritenuto di spiegare alcuna azione giudiziaria.

A domande rivolte separatamente dai senatori Fassone, Balboni e Peterlini, il soggetto audito ricordava che nel febbraio 2001 egli era componente della Camera dei deputati oltre che componente del Governo, veste nella quale egli era stato chiamato ad intervenire in Parlamento. Al senatore Balboni il senatore Dini precisava che già nel 2001 vi erano i presupposti per una sua azione civile contro i giornalisti, ma se ne astenne in ossequio al suo ruolo istituzionale; citato per danni nel 2003, non poteva ulte-

riormente subire senza lamentare, a sua volta, l'ingiustizia della campagna di stampa patita, mediante una riconvenzionale. Non ha dubbi comunque che il magistrato procedente, laddove sia chiamato a chiudere il procedimento principale in virtù di una declaratoria di insindacabilità, darebbe analogo esito alla domanda riconvenzionale; in ogni caso, lo stesso senatore Dini non la coltiverebbe più.

* * *

Stante la giurisprudenza della Corte costituzionale sul nesso funzionale, è dirimente valutare la preesistenza di un atto parlamentare rispetto al quale le dichiarazioni rese dal senatore Dini nel 2003 rappresenterebbero la proiezione esterna, secondo la prospettazione da lui stesso data. Ciò induce in prima battuta ad esaminare i fatti avvenuti il 28 febbraio 2001, dinanzi alle Camere.

Nell'ambito dell'informativa urgente del Governo sulla vicenda dell'acquisto di una quota di capitale della *Telekom-Serbia*, resa nella seduta dell'Assemblea della Camera il 28 febbraio 2001, la Presidenza della Camera dispose che dopo l'intervento del Ministro degli affari esteri potessero intervenire rappresentanti di ciascun gruppo, per un tempo massimo di trenta minuti, nonché rappresentanti delle componenti del gruppo misto. Il ministro degli affari esteri, onorevole Lamberto Dini, esordì affermando che «la recente inchiesta giornalistica sulle telecomunicazioni serbe non meriterebbe da parte del Governo e, a maggior ragione, da parte di questa Assemblea, la benché minima attenzione. Sennonché sui risultati di quell'inchiesta si è voluto imbastire un florilegio di illazioni e di deduzioni, oltreché di errori, per sostenere che, dietro all'acquisizione di una partecipazione nella *Telekom-Serbia* da parte della STET si nascondeva un perverso disegno del Ministero del quale sono titolare, quello di aver fornito scientemente, attraverso la relativa operazione finanziaria una boccata di

ossigeno al regime di Milosevic. Nulla di più falso, nulla di più fuorviante».

Sennonché il seguito dell'intervento fu dedicato a «ripercorrere in quest'aula le diverse fasi, talvolta tormentate e sofferte, della politica italiana nei Balcani», perché secondo l'oratore esse rappresentavano una realtà storica di cui l'inchiesta era negatrice mediante una «forzatura interpretativa (...) contraria al senso comune». Ne sarebbe derivata, a suo dire, la rivisitazione di fatti idonei a «smentire certe ricostruzioni»: quindi nel disegno argomentativo dell'onorevole Dini l'«insieme di insinuazioni circa un nostro doppio gioco, motivato da chissà quali oscuri tornacanti» si sarebbe ridotto a mera occasione per una disamina di politica estera, che il Ministro fece nel seguito del suo intervento.

Si trattò di una scelta argomentativa che buona parte dei deputati intervenuti nel successivo dibattito (limitato come si è detto) non condivise: essa fu qualificata come elusiva della risposta al quesito in ordine alle responsabilità politiche nell'acquisto della partecipazione azionaria in *Telekom-Serbia*. In vari interventi si lamentò che le comunicazioni dell'onorevole Dini non avessero puntualmente riguardato l'inchiesta giornalistica. Il deputato Pagliarini asserì: «Il quotidiano *la Repubblica* - e lei non poteva non commentarlo in aula - fa capire senza tanti giri di parole che in quell'operazione ci sono state delle tangenti (...) La domanda è molto semplice e lei non poteva non venire qua e non poteva venire e non dirci niente (...) Lei avrebbe dovuto dire che querela il quotidiano *la Repubblica* perché sono affermazioni di una gravità inaudita». Il deputato Chiappori disse: «Lei comunque, signor ministro, deve fare chiarezza per la sua posizione e per farci sapere cosa c'è dietro e cosa vogliono fare. Soprattutto non dica che qui qualcuno fa illazioni, insinuazioni o altro: noi siamo stati fermi e ci siamo mossi quando gente sua e giornali suoi hanno tirato fuori questo discorso sul quale non abbiamo montato una campagna elettorale. (...) Lei

non deve tirarsi indietro, ma deve parlare esclusivamente della vicenda Telekom: non parli della sua politica estera, che conosciamo e che, per un certo periodo, non abbiamo condiviso in assoluto». Il deputato Selva asserì che «i retroscena dell'affare sono stati rivelati grazie all'inchiesta giornalistica de *la Repubblica*» e vi fece abbondantemente riferimento nel prosieguo del suo intervento, sfidando il Ministro con le parole: «Lei vorrà almeno esprimere un giudizio: va bene che ha questo britannico distacco da tale operazione di cui non sa assolutamente nulla, ma vuole esprimere almeno un giudizio, onorevole ministro, su queste operazioni (...)?».

Qualcuno degli intervenuti affacciò anche la polemica secondo cui nella vicenda vi sarebbero state non (solo) responsabilità politiche ma anche responsabilità personali, sebbene con accuse a destinatario indeterminato. Il deputato Mantovani affermò: «Spero che finiscano in prigione quelli che hanno fatto questa operazione con le tangenti, se l'hanno fatta. Ed essendo entrambe imprese pubbliche, se vi sono politici, uomini di Governo, deputati che hanno in qualche modo svolto il ruolo di intermediari, fatto raccomandazioni o che si sono sporcati le mani in questo processo, spero, mi auguro che vadano in prigione anche loro». Il deputato Pisanu affermò: «Se l'inchiesta, così ben documentata e puntuale, di *la Repubblica* non merita davvero nessuna attenzione, se ne dovrebbe dedurre, signor ministro, che essa è totalmente infondata e che le accuse pesantissime in essa contenute vanno respinte sdegnosamente e condannate senza pietà in ogni sede. E allora, perché non raccogliete l'invito di Pagliarini e querelate *la Repubblica* per diffamazione? Potreste ricavarne cifre enormi per danni, ma voi non querelerete nessuno. (...) le vostre dichiarazioni, come del resto i comunicati ufficiali del Governo sull'argomento, anziché chiarire i punti oscuri e dissipare i gravi dubbi sollevati da *la Repubblica* e da altri giornali, sono un'ulteriore prova

del palese imbarazzo e della evidente incapacità del Governo a dar conto di comportamenti commissivi od omissivi – giudichi lei –, politicamente inammissibili e giuridicamente censurabili. (...) il Governo in carica, espressione della stessa maggioranza di sinistra all'epoca dell'affare, non può, senza attentare alla Costituzione, coprire i suoi predecessori che furono o negligenti o conniventi; deve invece dissociarsene dicendo la verità al Parlamento oppure deve accollarsi la responsabilità politica dei fatti passati e la responsabilità politica ministeriale delle reticenze attuali, con tutte le conseguenze del caso, senza escludere l'intervento del tribunale dei ministri. (...) In ogni caso, le pesantissime accuse contenute nell'inchiesta pubblicata su *la Repubblica* e l'inconsistente difesa contenuta nelle comunicazioni odierne confermano i peggiori sospetti e lasciano cadere su di voi l'ombra del discredito morale e politico: un'ombra che si potrà fugare solo con l'accertamento di tutte le responsabilità; questo è quello che vogliamo e quello che perseguiremo». Il deputato Veltri aveva detto: «Signor ministro, tutto ciò è grave e la riguarda personalmente come ministro degli affari esteri».

Il ministro Dini cercò di reagire alle accuse ed alle polemiche, ma non essendo prevista una sua replica lo fece solo con interruzioni e commenti estemporanei. Al deputato Pagliarini, che diceva «apparentemente, per l'investimento effettuato in Serbia, sono state pagate tangenti: così è stato scritto e lei sarebbe dovuto venire qui a dire che non è vero», l'onorevole Dini rispose: «Io non lo so». Al deputato Chiappori, che diceva «o lei sapeva tutto e non vuole parlare...», l'onorevole Dini reagì «Ma no!». Al deputato Selva, che lamentava che l'onorevole ministro non avesse ricordato minimamente i trenta miliardi che ufficialmente sono stati considerati delle semplici mediazioni, l'onorevole Dini replicò: «Se ne occupa la magistratura!»; al medesimo deputato, che chiedeva «Come fate a smentire l'affermazione

che la riguarda personalmente, onorevole ministro, dell'attuale vicepremier serbo Zarco Korac, che ha dichiarato riferendosi a lei, che il suo è un "caso di cinismo politico" (*la Repubblica* del 16 febbraio)?», l'onorevole Dini reagì dicendo «L'ho smentito!». Al deputato Rivolta l'onorevole Dini, in un'altra interruzione, confutò che non fosse stata smentita la notizia pubblicata dal giornale serbo, *Nin* nel dicembre 1997.

Il tenore delle interruzioni, cui l'onorevole Dini affidava il suo pensiero, dimostra che v'era volontà e materia per una replica compiuta, ma la procedura prescelta dalla Presidenza della Camera non ve ne diede adito. È perciò comprensibile che l'onorevole Dini, chiamato in causa politicamente e personalmente dagli interventi svolti, abbia inteso utilizzare le possibilità offerte dal sistema bicamerale per reagire esponendo compiutamente la propria posizione dinanzi alla Commissione competente dell'altro ramo del Parlamento, convocata nel pomeriggio con un analogo ordine del giorno. E tra i motivi di replica sollecitati dal dibattito alla Camera, non potevano non aggiungersi le parole pronunciate dal deputato Pisanu, che aveva tra l'altro affermato: «quella gigantesca transazione internazionale tra due aziende di Stato è parsa compiersi in spregio agli orientamenti di fondo della nostra politica estera, quasi ponendo in essere un'opposta e dissimulata linea strategica nei confronti della Jugoslavia. A tal punto, signor ministro Dini, essendo lei irritato da insistenti rilievi e insinuazioni, non ha esitato ad accusare la CIA di voler screditare posizioni negoziali diverse da Washington».

La terza Commissione (affari esteri, emigrazione) del Senato quel giorno aveva all'ordine del giorno lo svolgimento di atti di sindacato ispettivo. Già alcune delle interrogazioni facevano riferimento alla vicenda dell'acquisto di una quota di capitale della *Telekom-Serbia*: l'interrogazione 3-04320, rivolta al Ministro degli esteri e di iniziativa

Servello ed altri, si sviluppava «in relazione alle notizie di stampa che riguardano le modalità ed i protocolli seguiti per l'acquisto da parte della società italiana Telecom di una quota dell'analoga azienda serba»; l'interrogazione 3-04343, rivolta al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle comunicazioni, fa riferimento a «notizie di stampa», così come l'interrogazione 3-04344 rivolta anche al Ministro degli affari esteri e di iniziativa del medesimo senatore.

Il Ministro degli esteri svolse il suo intervento introduttivo sulla falsariga delle analoghe comunicazioni all'Assemblea della Camera, di cui fu distribuita copia all'inizio della seduta della Commissione del Senato. Per quanto riguarda l'affare *Telekom-Serbia*, lo stesso Ministro ebbe a sostenere che alla Camera non aveva avuto diritto di replica e, quindi, più utilmente avrebbe potuto soffermarsi su di esso, come questione emersa dal dibattito secondo le indicazioni procedurali date dal presidente Migone. Questi aveva infatti disposto che all'iniziale risposta alle interrogazioni sarebbe seguito un dibattito, secondo una procedura informale (ma stenografata) che il presidente Migone aveva giustificato per dare la possibilità di replicare al Ministro, ponendogli osservazioni in forma interrogativa «in modo che il Ministro, nell'ambito di questa procedura, possa direttamente rispondere» (pagina 17 del 91° resoconto stenografico della terza Commissione del Senato).

Il senatore Servello fu il primo a menzionare «quanto è stato pubblicato sulla stampa – segnatamente da *"La Repubblica"* – in varie circostanze, anche sulla base delle sue dichiarazioni (...) Lo *scoop* del quotidiano *"La Repubblica"* è stato evidentemente pilotato per fini che non sono chiari e che vanno al di là dell'obiettivo Dini (...) C'è la volontà, da parte di coloro che stanno dietro al giornale, di rendere un "servizio" o di lanciare un messaggio?» (pagine 16-17 del medesimo resoconto stenografico).

Il senatore Russo Spina affermò «fornisco un'interpretazione (mi scuso della rozzezza dovuta alla mancanza di tempo) molto politica. Il Governo degli Stati Uniti ha fatto "filtrare" un *dossier* della CIA, utilizzando al momento opportuno un giornale italiano» (pagine 21-22 del medesimo resoconto stenografico).

Il senatore Vertone Grimaldi affermò che vero motivo di scandalo «è l'uscita su un giornale italiano di un servizio fatto in modo così grossolano da adombrare l'ipotesi di un vero e proprio "siluro" lanciato chissà da chi (non voglio azzardare ipotesi sull'origine di questa operazione) contro la politica estera italiana» (pagina 26 del medesimo resoconto stenografico).

Il ministro degli affari esteri Dini, intervenendo in sede di replica, affermò: «La mia reazione è stata di sorpresa quando il giornale *"La Repubblica"* ha tirato fuori questa inchiesta e questa indagine e, interpellato, ho dichiarato la mia non conoscenza dei fatti, la mia estraneità, perché quel giornale voleva insinuare una presenza, mia o del Governo, nelle trattative e quindi, se ci fossero state delle irregolarità, una responsabilità del Ministro o del Governo (...) Sono stato a Belgrado due volte nella mia vita, come è scritto nella relazione, e certamente non mi potrei permettere di mentire davanti al Parlamento, mai e poi mai (...) Non conosco e non conosciamo le ragioni per le quali *"La Repubblica"* ha tirato fuori queste vicende e vorrei che potessero essere conosciute. Sul momento, ebbi occasione di affermare che era chiaro – mi sembrava evidente – che quegli articoli non potevano essere frutto dell'immaginazione di nostri eccellenti giornalisti, che evidentemente avevano ricevuto dei pezzi di carta da fonti non identificate. Certamente nessun giornalista può pensare di ricomporre tutte le vicende di una situazione così complessa. Ma quando mai!» (pagine 36-38 del medesimo resoconto stenografico).

La lettura del resoconto stenografico della seduta della terza Commissione del Senato del 28 febbraio 2001 sostanzialmente accredita la tesi secondo cui l'intervista rilasciata nel 2003 alla giornalista Labricciosa ribadisce - in corrispondenza sostanziale - valutazioni dal senatore Dini già espresse in sede parlamentare tipica.

Se però si pone mente al precedente atto parlamentare tipico ed alla veste in cui Lamberto Dini vi prendeva parte, sorgono alcuni problemi - evidenziati dal senatore Balboni, che vi ha motivato il voto contrario del suo Gruppo in Giunta - in merito non tanto al «nesso funzionale», ma alle attività con cui esso va instaurato: la Corte costituzionale (sentenza n. 10 del 2000) ricorda che esso si lega ad attività svolte «nella qualità» di membro delle Camere. Invece, l'atto parlamentare in questione è rappresentato dalla replica dell'allora deputato Dini ad un dibattito cui prendeva parte nella sua veste di Ministro.

Sebbene sia corretto affermare che il ministro Dini nel 2001 svolgeva, nell'intervenire alla terza Commissione del Senato, non un'attività parlamentare ma un'attività di Governo (rispondeva ad interrogazioni), è altrettanto vero che nella replica, diffondendosi sul contenuto del successivo dibattito (secondo le modalità procedurali prescelte dal presidente Migone), egli aveva potuto toccare anche aspetti in cui veniva chiamato in causa personalmente. A recidere il nesso tra funzione di Governo e risposta al dibattito, pertanto, avrebbe potuto provvedere la natura degli addebiti a lui rivolti, che ne chiamavano in causa la condotta politica (di cui la funzione parlamentare è una delle possibili proiezioni istituzionali) assai più che di governo; ciò tanto più che le dichiarazioni si ponevano in un oggettivo *continuum* con il dibattito svoltosi alla Camera dei deputati, cui non aveva potuto replicare stanti le intese procedurali ivi raggiunte. Apparirebbe inoltre oltremodo anomalo ritenere che la funzione parlamentare non fosse pre-

sente laddove il Ministro in carica presentava ai lavori parlamentari, quando in un precedente specifico di questa legislatura (Doc. IV-*quater* n. 22) si è ritenuto per dichiarazioni rese dal Ministro della giustizia all'esterno delle Camere valesse l'insindacabilità in considerazione della sua funzione di senatore.

Ma non pare necessario, alla grande maggioranza della Giunta, raggiungere una conclusione definitiva sulla veste in cui Dini interveniva il 28 febbraio 2001 in Parlamento. Ciò perché la richiesta avanzata dal magistrato precedente, in ordine all'eccezione di insindacabilità avanzata dal convenuto, dà pedissequa applicazione all'articolo 3 comma 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, che tra l'altro statuisce: «Se non ritiene di accogliere l'eccezione concernente l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, proposta da una delle parti, il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera alla quale il membro del Parlamento appartiene o apparteneva al momento del fatto».

Pertanto il dato valorizzato dalla legge è l'appartenenza del parlamentare alla Camera al momento del fatto per cui è in corso la causa: non quindi al momento dell'antefatto parlamentare tipico in base al quale valutare la corrispondenza sostanziale, ma - visto che gli attori non ritennero di citare il deputato Dini per le dichiarazioni rese nel febbraio del 2001 - al momento delle dichiarazioni rese nel maggio 2003, in ragione delle quali fu avanzata citazione in giudizio civile. Correttamente quindi la dottoressa Pagliari ha rivolto al Senato la richiesta di cui all'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, trattandosi della Camera di appartenenza del senatore Dini al momento dell'intervista a «Terra».

Non sfugge alla Giunta che la legge, in tal guisa, valorizza - anche se solo sotto il profilo della competenza a decidere sull'insindacabilità - un momento tradizionalmente considerato secondario, nell'ermeneutica costitu-

zionale del primo comma dell'articolo 68: la sentenza n. 10 del 2000 della Corte costituzionale affermava che «l'immunità riguarda non già solo l'occasione specifica in cui le opinioni sono manifestate nell'ambito parlamentare, ma il contenuto storico di esse, anche quando ne sia realizzata la diffusione pubblica, in ogni sede e con ogni mezzo»; ciò sembrava prefigurare la preminenza del primo atto, mentre il secondo ne sarebbe solo l'appendice divulgativa. In realtà, però, tale preminenza non può estendersi anche al momento cronologico in riferimento al quale valutare la qualità di membro delle Camere.

Su tale specifico quesito, la Corte fissò la competenza al momento in cui si svolsero «i fatti per i quali è stato convenuto in giudizio» (così la sentenza 11-23 giugno 1999 della Corte costituzionale, che stabiliva in via generale quale Camera dovesse essere considerata competente nell'ipotesi di mutamento dell'appartenenza del parlamentare ad una Camera nel corso di varie legislature). L'articolo 3 comma 4 cit. non fa altro che ripercorrere tale strada, deferendo la valutazione dell'insindacabilità alla Camera di cui era componente il parlamentare quando svolgeva le dichiarazioni per cui è causa: che poi essa debba svolgere un'indagine storico-ricostruttiva – ai fini della corrispondenza sostanziale – in atti parlamentari precedenti, anche di altre legislature o di altra Camera, è un portato della teoretica del nesso funzionale, ma nulla toglie al fatto che competente a questa ricostruzione è l'organo cui appartiene chi è chiamato in giudizio, al momento in cui avvengono i fatti per i quali è chiamato in giudizio.

Vari elementi avvalorano questa ricostruzione: andare a ricercare la valutazione della Camera di appartenenza del parlamentare al momento dell'atto antecedente, quando non fu nemmeno oggetto di azione civile, significa espropriare la Camera la cui funzione potrebbe essere in concreto sindacata con lo svolgimento dell'azione civile intentata.

Una tale sottrazione alla valutazione della Camera più recente realizza anche uno sbilanciamento aberrante: priva di tutela il momento in cui il parlamentare parla, mentre sovraccarica di tutela un momento precedente già abbondantemente guarentigiato. Ai sensi dell'articolo 30 del regio editto sulla stampa 26 marzo 1848, n. 695, infatti, «non potranno dar luogo ad azione la pubblicazione dei discorsi tenuti nel Senato o nella Camera dei Deputati, le relazioni o qualunque altro scritto stampato per ordine delle medesime» (in *Raccolta degli atti di Governo di S.M. il Re di Sardegna*, vol. XVI, 1° gennaio-31 dicembre 1848; cfr. anche l'articolo 31, per il quale «non darà neppure luogo ad azione il rendiconto esatto, fatto in buona fede, delle discussioni del Senato o della Camera dei Deputati»).

Inoltre, attesta la rilevanza dei fatti precedenti, pur se di Governo, ai fini dell'ordinamento parlamentare, l'apposita previsione dell'articolo 87 comma 3 del Regolamento del Senato, secondo cui «in qualunque occasione siano discussi provvedimenti adottati da precedenti Governi, i Senatori i quali appartennero ai Governi che li adottarono hanno diritto di ottenere la parola al termine della discussione». Lungi dal trattarsi di eventi estranei alla vita della Camera di attuale appartenenza dell'*ex* Ministro, essi sono appositamente contemplati, sebbene agli stretti fini dell'intervento di fine discussione: l'ordinamento ha comunque un interesse a che le relative vicende siano ricostruite fedelmente, o quanto meno a che non siano citate senza dare la possibilità di replica all'interessato. Giova anzi ricordare che le vicende all'origine della controversia continuarono ad animare i dibattiti parlamentari anche in questa legislatura, e proprio al Senato: pur senza interventi in Aula del senatore Dini, egli fu più volte chiamato in causa proprio con riferimento alle rivelazioni giornalistiche della Repubblica.

Nella seduta d'Assemblea del Senato del 18 aprile 2002, il senatore Servello ricordò

che, «a detta dell'allora ministro Dini (che ora ha lasciato l'Aula, ma penso conosca il testo) nel corso di dichiarazioni rese alla stampa o nelle sedi parlamentari, saremmo in presenza di uno scandalo montato da manovali della *Central Intelligence Agency* (CIA) a Roma e di cui lo stesso *ex* Ministro dichiarava allora di conoscere nomi ed indirizzi»; subito dopo il senatore Compagna invocò «una sede politica, prevista dalla Costituzione, indipendente dalle sedi della giurisdizione, per valutare, ad esempio, le affermazioni dell'allora ministro degli esteri Dini sui "manovali" della CIA».

La Giunta, comunque, è tenuta al rispetto della legge n. 140 vigente e della richiesta pervenutale dal magistrato che l'ha scrupolosamente applicata: stante l'appartenenza del senatore Dini al Senato nel 2003, e stante la funzione indubitabilmente parlamentare da lui svolta nel dare pubblica divulgazione ad un precedente atto parlamentare a cui

egli aveva preso parte, occorre solo riscontrare la corrispondenza sostanziale per valutarne l'insindacabilità. Se l'indagine della Giunta deve limitarsi ad accertare solo la natura di atto parlamentare della precedente dichiarazione, e la sua paternità corrispondente a quella dell'autore delle dichiarazioni in «proiezione esterna», non vi sono dubbi che quanto affermato nel 2003 sia abbondantemente riconoscibile nell'antefatto del 2001.

* * *

Per tali motivi la Giunta propone, a maggioranza, di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento in titolo concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

PETERLINI, *relatore*

